



Consiglio Regionale della Campania
Il Vice Presidente

399/1/IX/LE/RA

Consiglio Regionale della Campania

All'Assessore ai Trasporti e Viabilità

Dott. Sergio VETRELLA

Regione Campania

Via S. Lucia, 81

80134 - Napoli

Prot. Gen. 2013.0013474/A

Del: 07/06/2013 09.23.17

Da: CR A. SEROC

Oggetto: Interrogazione urgente ai sensi del Regolamento interno. Interpretazione dell'art 1., commi 89 ss. della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013".

Premesso che

b)

- In data 6 maggio 2013 è stata approvata la Legge Finanziaria Regionale la quale, all'art. 1, commi 89 -94, prevede una rivisitazione, oltremodo significativa, dell'Organizzazione del T.P.L. in Campania",
- Il comma 89 della suddetta Legge designa, correttamente, la Regione quale Ente di governo del bacino unico regionale del Trasporto Pubblico Locale, in conformità alle linee tracciate dall'UE in materia di servizi pubblici;
- Il comma 94 procede a sostanziali modifiche della L.R. 3/2002 in materia di "riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ed, in particolare, interviene sugli art. 8, 9 e 16 di detta Legge Regionale sottraendo alle Province Campane le funzioni di "amministrazione" e pianificazione" in materia di TPL.

Considerato che

- Un'interpretazione letterale delle suddette prescrizioni determinerebbe un vero e proprio "esproprio" di funzioni, che sottrarrebbe alle Province la legittimazione a porre in essere gli adempimenti collegati alla gestione dei contratti di servizio in essere con le aziende di trasporto pubblico;
- Non si ritiene che la Regione Campania sia, nell'immediato, in condizione di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dai suddetti contratti, soprattutto in considerazione del fatto che le attività di pianificazione, gestione e controllo del TPL non si limitano ad un elenco di adempimenti ma impongono un bagaglio di conoscenze, esperienze e rapporti consolidatisi negli anni.
- Gli Enti fino ad oggi competenti in materia di TPL hanno ingentemente investito in tale ambito, selezionando e formando il personale da assegnare alle apposite Strutture, destinando ingenti



Consiglio Regionale della Campania

risorse all'acquisto di beni strumentali e ad investimenti per il finanziamento di progetti specifici.

Atteso che

- L'ingresso della Regione nei rapporti di cui a tutt'oggi sono parte le Province non produrrebbe una razionalizzazione della spesa in quanto occorrerebbe comunque farsi carico delle risorse movimentate dai suddetti Enti in ragione della delega regionale (ed in tal senso, risulta che alcuni di Essi abbiano già richiesto il rimborso dell'IVA sui "corrispettivi" anticipata alle Aziende di Trasporto) né produrrebbe una ottimizzazione delle procedure muovendo in direzione diametralmente opposta alla logica della "sussidiarietà";

Rilevato che

- Sorgono anche motivati dubbi in ordine alla legittimità dell'operato della Regione, in quanto le prescrizioni in esame, se interpretate in senso letterale, sembrerebbero oltrepassare le facoltà attribuite all'Ente delegante e andrebbero ad incidere, nella sostanza, sulle funzioni stesse delle Province, laddove l'art. 117, lett. p) della Costituzione riserva, in via esclusiva, alla Legislazione Statale la competenza in ordine alle "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane". In sostanza, la Regione avrebbe "svuotato" le competenze delle Province in materia di "mobilità" in sfregio al vigente impianto normativo nazionale ed in contrasto con le prescrizioni della Carta Fondamentale.
- l'art. 17, comma 10, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, così come modificato dall'art. 1, comma 115, della L. n. 228 del 2012, stabilisce: " *In attesa del riordino, in via transitoria, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:omissis... lett. b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato....* ";
- l'art. 18, comma 7, lett. b, della suddetta Legge attribuisce alle "Città Metropolitane" funzioni in materia di "mobilità"..

Ritenuto necessario

- Superare le molteplici criticità generate dalle prescrizioni in commento, attraverso una rimodulazione del testo tesa a coniugare concorrenzialità e razionalizzazione dei procedimenti gestionali;



Consiglio Regionale della Campania

- garantire che le norme in esame ottemperino alle prescrizioni dell'Unione Europea in materia di "concorrenza" ed in particolare, garantire che le prescrizioni in commento producano gli effetti da cui, con ogni probabilità, originano, vale a dire che: la Regione funga da Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle "procedure di affidamento dei servizi ad evidenza pubblica" in materia di T.P.L., nell'ottica di un'articolazione dei servizi pubblici locali in "ambiti o bacini territoriali ottimali" e che le Province continuino ad espletare la pianificazione, gestione e controllo in tali ambiti, ottemperando ai dettami della normativa statale in materia di articolazione delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane.

I N T E R R O G A

l'Assessore ai Trasporti e Viabilità per conoscere:

- se l'intento perseguito con le prescrizioni di cui al testo in commento della L.R. 5/2013, sia quello di garantire alla Regione il ruolo di Stazione Unica Appaltante nei procedimenti finalizzati all'affidamento dei servizi ad evidenza pubblica in materia di T.P.L., senza incidere sulla sfera delle funzioni assegnate alle Province dalla Legge dello Stato.
- se condivida la scelta di presentare un testo di L.R. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale, finalizzata a chiarire, nel senso suddetto, ogni dubbio circa la corretta interpretazione delle prescrizioni in parola, al fine di fugare ogni dubbio circa la loro compatibilità con il quadro normativo nazionale e di superare le criticità che stanno di fatto paralizzando il sistema di gestione del T.P.L.

Biagio Iacolare